

INDIRIZZI GESTIONALI PER LA SOCIETA' "IN HOUSE" PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

La società Provincia di Livorno sviluppo s.r.l., è società in house della Provincia di Livorno, con capitale sociale di € 76.500, interamente pubblico, ripartito nel 70% in carico all'Amministrazione provinciale ed il restante 30% detenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale.

La società costituita nell'anno 2000 e la cui durata è prevista fino al 2040, promuove e coordina tutti gli strumenti utili alla realizzazione di programmi e progetti comunitari, nazionali o regionali, sia nel caso in cui i Soci assumano il ruolo di enti presentatori o attuatori sia con iniziativa diretta, nel caso di bandi emanati da Autorità estere con riferimento alle funzioni dei soci.

Essa programma e gestisce la formazione e l'aggiornamento professionale, le iniziative di orientamento professionale e l'educazione permanente.

Per la professionalità acquisita e l'esperienza maturata, la società svolge un'attività di supporto indispensabile per l'amministrazione specie nelle materie della progettazione e del fund raising di risorse di matrice comunitaria. Pertanto l'Amministrazione provinciale ha deliberato, con la revisione straordinaria delle proprie società partecipate effettuata nell'ottobre 2017, confermata in sede di revisione ordinaria per l'esercizio 2018, di mantenere la partecipazione in detta società.

La società opera prevalentemente nella gestione di servizi strumentali che i soci le affidano, e che devono essere gestiti secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché in attività finanziate dai Fondi Comunitari che notoriamente non consente la realizzazione di utili ma solo la copertura delle spese per gli interventi realizzati.

La società gestisce risorse attivate e introitate derivanti da:

- Trasferimenti di risorse comunitarie attraverso i progetti da svolgere per conto di soci e/o acquisiti sui canali esteri;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizio svolti in qualità di soggetto strumentale dell'Amministrazione Provinciale.

Lo svolgimento delle attività deve comunque garantire, ai sensi dell'art. 16, co. 3 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che oltre l'80% del fatturato societario sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall'Amministrazione provinciale.

L'articolo 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"*. Per "spese di funzionamento" si intendono quelle di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9, e 14 del Conto economico secondo lo schema di bilancio ex art. 2425 del Codice Civile e le spese di personale, facenti parte delle spese di funzionamento, sono quelle relative alla voce B punto 9 del Conto economico.

Tutto ciò premesso, per il triennio 2019-2021 la società dovrà svolgere la propria gestione garantendo:

1. la realizzazione di un risultato economico non negativo;
2. di non procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, in presenza di squilibri gestionali o di risultati di esercizio negativi, se non nel caso in cui il correlato costo aggiuntivo sia compensato da un maggior ricavo, atto a migliorare il predetto risultato economico di esercizio (ciò ad eccezione di attività finanziate, a vario titolo, dal bilancio dell'Amministrazione provinciale);
3. di non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
4. che il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2019 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017, ad eccezione del caso in cui l'incremento della voce B9 non sia compensato da risparmi di spesa rinvenibili nelle altre voci di costo di cui alla lettera B, punti 6, 7, 8, 14 del Conto Economico e fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro;
5. che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello sia finalizzata al contenimento della spesa del personale come indicato al punto 4;

6. che il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al 31/12/2019 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2017; fatto salvo il caso in cui l’eventuale incremento della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sia pari o superiore all’incremento contabilizzato nella voce B del Conto Economico, con riferimento per entrambi i valori all’esercizio 2017.

Per gli obiettivi di natura strategica e gestionale della Società si rimanda alla Sezione Missioni e Programmi del DUP 2019 -2021.

Quanto determinato nel DUP 2019 – 2021 dovrà essere recepito nei documenti programmatici della società oltre a conformare le conseguenti decisioni ed attività gestionali.